



# CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 31/07/2020

### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere		X
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere	X	
NOVARIA GUIDO	Consigliere		X
BERTOT FABRIZIO	Consigliere		X
ZUCCO-CHINA' MARTINO (detto ZUCCO)	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Consigliere	X	
	Totale:	14	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Illustra il punto il vice Sindaco;*

*il cons. Vittone premette che gli altri comuni stanno ancora lavorando all'approvazione delle tariffe, rimandandola a settembre, per cercare di lenire il carico tributario sulle famiglie. Ravvisa il mancato coinvolgimento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari da parte del CCA, non avendo in questi sei anni mai incontrato i vertici del Consorzio, ne parlato con dirigenti e segretari comunali che producono il bilancio dell'ente e le relazioni di attività. Sostiene che i comuni canavesani non sono stati voluti da SCS a causa della cattiva nomea dovuta dalle vicende Asa e fa notare che non è mai stato dato il piano economico finanziario in tempo reale. Ciò premesso, chiede se vi sia una particolare scadenza che il comune deve rispettare nell'andare ad approvare le tariffe, ritenendo che sarebbe meglio resistere politicamente vedendo prima le condizioni del nuovo capitolato, la gara, il nuovo soggetto gestore e successivamente dedicarsi al piano finanziario;*

*il vice Sindaco risponde che le agevolazioni e la loro applicazione saranno oggetto di un regolamento, mentre riferendosi all'approvazione delle tariffe risponde che devono essere approvate nei termini delle scadenze di bilancio. Condivide quanto affermato dal cons. Vittone circa il capitolato sostenendo l'effettiva impenetrabilità dello stesso. A conclusione dell'intervento, spiega che i comuni ex Asa non vogliono più andare in house con SCS cosa che, tra l'altro, comporterebbe un esborso e rimarca la mancanza di tecnici all'interno del CCA che possano effettuare i controlli necessari;*

*il Sindaco spiega la complessità della situazione e riferisce quanto accaduto nella conferenza tenutasi a riguardo. In merito allo spazzamento, comunica che si sta valutando di scorporarlo dal capitolato, poiché così facendo il servizio avrebbe costi inferiori;*

*il Segretario generale spiega che i piani finanziari, in precedenza approvati dal Comune, da quest'anno sono approvati dal Consorzio, il quale si è trovato nella necessità di elaborare, con i complessi sistemi Arera, 52 piani finanziari. Precisa, inoltre, che con le regolamentazioni Arera i comuni hanno sempre meno spazi di manovra e che molto probabilmente si arriverà ad avere una tassa rifiuti unificata. In merito all'appalto, spiega che il capitolato è una competenza assoluta del cda del CCA;*

*il Presidente sostiene che pagare tariffe basse come quelle pagate ai tempi dell'Asa non è più possibile e che la possibilità di andare con SCS è stata rifiutata dai Sindaci della zona perché avrebbe comportato un aumento dei costi. Crede che si debba fare tutto quanto necessario per permettere ai comuni della zona di uscire da questa situazione usando il "male minore";*

*il cons. Ponchia chiede come si intende procedere qualora la pulizia delle strade venga lasciata fuori dall'appalto;*

*il Sindaco spiega che se la situazione si appianerà, non avendo i mezzi, ne personale a sufficienza, sarà necessario fare una gara;*

*in merito allo spazzamento il cons. Ponchia sostiene l'importanza della territorialità delle imprese;*

*il cons. Vittone auspica che nell'eventuale espletamento della gara vengano inseriti criteri vantaggiosi per il servizio alla cittadinanza, come ad esempio, la vicinanza territoriale. A tal proposito sostiene che il confronto tra le parti politiche e le parti tecniche -e di queste con gli altri comuni- sia languente, chiedendosi, a sostegno di quanto espresso dal cons. Zucco-Chinà, quale sia il ruolo rimasto alla politica, oggettivamente esautorata;*

*il Presidente sospende il consiglio comunale per l'intervento tecnico della geom. Adorno  
Terminato l'intervento il Presidente riapre la seduta*

*il cons. Bonome chiede chi potrebbe eventualmente opporsi alla volontà di procedere con un bando a parte per il servizio di spazzamento;*

*il Segretario generale spiega che la procedura di gara per lo spazzamento sarebbe un pezzo del bando principale e che eventualmente sarà il giudice del lavoro;*

*il cons. Vittone esprime il proprio interesse a che i servizi per la collettività funzionino, ribadendo che la politica dovrebbe riprendersi i suoi spazi. Riafferma che si sarebbe potuta rimandare la discussione evidenziando come il lavoro diverso di altri comuni porta a risultati migliori. Spiega l'astensione dal voto sui regolamenti perché atti afferenti alla materia politica, mentre, in riferimento al punto in discussione, annuncia voto contrario poiché trattasi di atti collegati al bilancio.*

*Gli interventi sono integralmente riportati su supporti audio depositati presso la segreteria comunale*

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Dato atto** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

**Considerato** che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha previsto che, «*per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020*»;

**Viste** le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. 18/2020 che in sede di conversione, al comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

**Considerato**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Considerato** che l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d (Decreto Rilancio) ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il «termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]», che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, decreto-legge 18/20 come modificato dalla legge di conversione 27/20);

#### **Visti:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158c che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Rivarolo Canavese in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente;

**Dato atto** che con deliberazione del 03/07/2020 dell'assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2020 dei comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR stabilito con la deliberazione 443/2019;

**Rilevato** che in data 10/07/2020 il CCA ha fornito a questo Ente la seguente documentazione:

- PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020;
- Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione fornita dal Gestore Tecknoservice;

**Rilevato** che in data 20/07/2020 il CCA ha fornito a questo Ente la seguente documentazione:

- PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020, con superamento al limite;
- Relazione di superamento del limite;

**Visto** il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020.

**Considerato:**

- che i dati relativi ai costi di trasporto, smaltimento, recupero, spazzamento sono stati inputati da Tecknoservice sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2018 (e dell'anno 2017 per il calcolo del conguaglio), ed integrati con quanto di competenza CCA e i costi sostenuti dal Comune di Rivarolo Canavese;
- che per quanto riguarda i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune di Rivarolo Canavese ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività della raccolta rifiuti non ricompresi dalla gestione TeKnoservice e i costi di riscossione del tributo TARI, considerando esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.
- che in data 02/03/2020 il rappresentante legale del Comune di Rivarolo Canavese ha sottoscritto la dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi al CCA e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 2.314.448,00;

**Considerato** quindi che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, con riferimento al Comune di Rivarolo Canavese, sono pari a € 2.314.448 e quelle riferite al medesimo perimetro per l'anno precedente sono pari a € 1.834.911, il rapporto è pari a +26,13%, superiore rispetto al valore massimo sopra determinato (pari a € 1.864.270 – valore limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie), il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, non rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019,

**Dato atto** altresì che il CCA, ente territoriale competente dopo aver valutato:

- la congruità della tariffa risultante dal PEF trasmesso rispetto ai fabbisogni standard e l'accettabilità dei valori anche se superiori ai valori standard;
- l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b;
- gli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche del perimetro gestionale;

ha attestato il superamento del limite di cui al comma 4.5 del MTR per la determinazione delle tariffe riferite all'anno 2020 per l'importo sotto esposto e che, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti di qualità e di sostenere il processo di integrazione dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti, presenterà all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

<b>Superamento del limite alle entrate tariffarie</b>	<b>Valore</b>
Totale entrate tariffarie 2020 ( $\sum Ta$ )	€ 2.314.448
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita ( $\sum Tmax$ )	€ 1.864.270
Delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	€ 450.178

**Ritenuto** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** in particolare l'art 11 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 5 dell'art. 21 e comma 3 dell'art. 22, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **COSTI FISSI:**
  - 50 % a carico delle utenze domestiche;
  - 50 % a carico delle utenze non domestiche;
- **COSTI VARIABILI :**
  - 65 % a carico delle utenze domestiche;
  - 35 % a carico delle utenze non domestiche;

**Preso atto** di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2019, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,80	1,0
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,05	2,3
4 componenti	1,14	2,6
5 componenti	1,23	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

**Preso atto** di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2019 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
102	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
106	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
108	Alberghi senza ristorante	1,04	8,50
109	Case di cura e riposo	1,00	8,20
110	Ospedali	1,07	8,81
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
112	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,55
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,00
115	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
117	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,70
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76

128	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
130	Discoteche, night club	1,04	8,56
140	Banchi del mercato beni durevoli	3,56	29,16
143	Banchi del mercato generi alimentari	13,84	113,56

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ricordato** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

**Considerato** che, con particolare riferimento alla TARI, l'art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 18/20 stabiliscono che «*il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;*

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 78 del 16/06/2020 con la quale sono state stabilite le rate e le scadenze di versamento della TARI anno 2020, nei seguenti termini:

➤ in acconto in base alle tariffe 2019, per un importo pari all'80% del dovuto anno 2019:

- prima rata TARI anno 2020: 4 settembre 2020
- seconda rata TARI anno 2020: 6 novembre 2020
- terza rata TARI anno 2020: 8 gennaio 2021
- totale acconto (1° - 2° - 3° rata) : 4 settembre 2020

➤ a saldo in base alle tariffe 2020:

- quarta rata TARI anno 2020: 5 marzo 2021
- quinta rata TARI anno 2020: 7 maggio 2021
- totale saldo (4°-5° rata): 5 marzo 2021

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/06/2020 con la quale sono state confermate le tariffe TARI 2019 per l'acconto TARI anno 2020;

**Visto** l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Considerato** che a fronte della sopra richiamata previsione normativa, l'approvazione entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, "*delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso*

*ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”, ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della legge 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti dall’Autorità con la deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché delle semplificazioni introdotte con la deliberazione 57/2020/R/RIF., nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, “a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno”, sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;*

**Visto** l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**Visto** l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Considerato** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

**Vista** la deliberazione approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi a seguito dell’epidemia da Virus COVID19, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all’emergenza sanitaria e attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, ovvero enti diversi dai comuni;

**Visto** che è stato presentato ricorso da parte dell’Associazione nazionale uffici tributi degli enti locali, per chiedere annullamento della delibera ARERA n° 158/2020/R/rif poiché con le disposizioni contenute in tale atto è stato illegittimamente sottratto ai Comuni, enti territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia tributaria in questione dall’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013. Materia, quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

**Ritenuto** pertanto attendere la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR), avverso la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif e demandare ad altro provvedimento la concreta possibilità di prevedere agevolazioni/riduzioni o contributi al fine di sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali e sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale;

**Evidenziato** che, nell’ambito dell’applicazione del nuovo metodo tariffario, dovessero intervenire modifiche normative che vadano ad incidere sulla previsione dei costi e di conseguenza delle tariffe TARI, si dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione di un nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti e all’ eventuale conguaglio con i costi risultanti dal nuovo PEF 2020;

**Dato atto** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/07/2020;

**Visto** il parere favorevole, pervenuto in data 21/07/2020 espresso dal revisore dei conti ai dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 174/2012;

**Dato atto** che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale e contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

**Visto** altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 10 voti favorevoli, 3 contrari (Zucco-Chinà, Vittone, Ponchia) e n. 1 astenuto (Bonome), su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati per l'anno 2020, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, già approvati dal CCA in data 03/07/2020;
- 3) Di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2019, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,80	1,0
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,05	2,3
4 componenti	1,14	2,6
5 componenti	1,23	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

- 4) Di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2019 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
102	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
106	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
108	Alberghi senza ristorante	1,04	8,50
109	Case di cura e riposo	1,00	8,20
110	Ospedali	1,07	8,81
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
112	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,55
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,00
115	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
117	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,70
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
130	Discoteche, night club	1,04	8,56
140	Banchi del mercato beni durevoli	3,56	29,16
143	Banchi del mercato generi alimentari	13,84	113,56

- 5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con decorrenza 1° gennaio 2020, alle singole categorie di utenza come di seguito riportate:

• **le tariffe utenza domestica:**

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Tariffa FISSA €/mq	Tariffa VARIABILE €/ANNO
1 componente	0,58284	72,47782
2 componenti	0,68484	130,46007
3 componenti	0,76498	166,69898
4 componenti	0,83055	188,44233
5 componenti	0,89612	210,18568
6 o più componenti	0,94712	246,42458

• **le tariffe utenza non domestica:**

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,43357	0,99429
102	Cinematografi e teatri	0,92005	0,63273
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,09122	0,75928
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,88289	1,30342
105	Stabilimenti balneari	0,81307	0,56042
106	Esposizioni, autosaloni	1,09122	0,76289
107	Alberghi con ristorante	2,56758	1,78068
108	Alberghi senza ristorante	2,22524	1,53663
109	Case di cura e riposo	2,13965	1,48240
110	Ospedali	2,28943	1,59267
111	Uffici, agenzie	2,28943	1,58725
112	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,30519	0,90932
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,11825	2,08801
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,37501	1,98858
115	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,28379	0,88944
116	Banchi di mercato beni durevoli	2,33222	1,60894
117	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	2,33222	1,61798
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,96848	1,37754
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,88853	2,00123
120	Attività industriali con capannoni di produzione	1,39077	0,96356
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,75451	1,21123
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,91785	8,25622
123	Mense, birrerie, amburgherie	10,37730	7,19143
124	Bar, caffè, pasticcerie	8,47301	5,86450
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,98538	3,45832
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,17232	2,88886
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15,34129	10,62263
128	Ipermercati di generi misti	3,33785	2,31760
129	Banchi di mercato genere alimentari	7,48878	5,18839
130	Discoteche, night club	2,22524	1,54748
140	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	7,61715	5,27154
143	Banchi di mercato generi alimentari utenze giornaliere	29,61276	20,52938

- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 5 dell'art. 21 e comma 3 dell'art. 22, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla

fiscalità generale del Comune;

- 9) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Successivamente, con n. 10 voti favorevoli, 3 contrari (Zucco-Chinà, Vittone, Ponchia) e n. 1 astenuto (Bonome), su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale e in data 06/08/2020 viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to : RICCIARDI FERNANDO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Firmato digitalmente  
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

**Il Segretario Generale**

---